

Perché far entrare la psicologia in ambito giuridico?

Roberta Margiaria

La donna teme il momento in cui durante il processo dovrà incontrare l'accusato in udienza, non riuscendo ad immaginarsi ciò che questi potrà dire a sua discolpa.

L'imputato ha richiesto che gli venisse fatta una perizia psichiatrica che lo possa giudicare incapace di intendere e volere al momento dei fatti, perché questo avrebbe delle implicazioni importanti su una possibile riduzione della pena.

L'uomo è stato ritenuto capacissimo di intendere e volere ed ha raccontato di aver subito durante l'infanzia esperienza che lo avrebbero segnato. Inoltre non si è presentato in udienza mandando un certificato medico.

La signora commenta: "non è neanche in grado di assumersi la responsabilità di ciò che ha commesso".

Dunque la questione della responsabilità da un lato, la possibilità presunta o attribuita di potersi assumere la responsabilità delle proprie azioni ed ancora la richiesta di un parere, una consulenza, una perizia psichiatrica.

Questo un piccolo esempio di come in ambito giuridico, penale, sia chiamata ad entrare la valutazione, perizia psichiatrica dicevamo, perché possa essere espressa un'opinione sulla colpevolezza ed anche sulla pena da infliggere all'imputato.

Negli ultimi anni, sempre più come vedremo, è stata questa la tendenza, ossia sono comparsi sulla scena del processo personaggi con formazioni diverse da quella giuridica, chiamati di volta in volta ad esprimere pareri, valutazioni sulle capacità degli accusati e sulle pene più corrette da infliggere.

Si legge nella prima pagina di un manuale di psicologia giuridica: "La psicologia giuridica è una disciplina che applica la psicologia al mondo legale e forense. [...] sia il diritto che la psicologia si occupano prevalentemente del comportamento umano: l'uno, tra l'altro, per indicare ciò che è vietato e ciò che è lecito e per dare al giudice elementi diagnostici al fine di precisare le responsabilità individuali, l'altra anche per spiegare la motivazione del comportamento e dei conflitti umani e per diagnosticarli in relazione a differenti variabili".¹ Viene inoltre ricordato anche come l'art. 27 della Costituzione dica, senza distinguere tra minori ed adulti, che la "pena tende alla rieducazione dei condannati".²

Dunque la pena in relazione alla rieducazione.

Proseguendo la lettura del testo, viene chiarito come la psicologia giuridica possa venire utilizzata nel processo in modo diretto od indiretto.

Le nozioni della psicologia possono essere usate direttamente – cioè quanto ai suoi contenuti. Ciò può accadere per esempio per valutare la personalità dell'imputato, della parte lesa, per valutare l'attendibilità di un testimone, per interpretare una certa norma giuridica, che su un piano *indiretto*, cioè quanto ai suoi metodi. In questo caso, l'utilizzazione della psicologia è più sottile ed attiene alla applicazione in sede giudiziaria di tecniche psicologiche per argomentare, interrogare.

Come sentiremo la psicologia giuridica può essere scomposta in diverse aree che hanno ambiti di applicazione diversi:

- psicologia criminale: studia l'uomo autore del reato, la vittima, la situazione criminale e vittimologica

¹ G.Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica*, Giuffrè Editore, Milano 2000, p. 1.

² G.Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica* cit., p. 2.

- psicologia giudiziaria: studia l'imputato e gli altri attori del processo (testimoni, avvocati, giudici..)
- psicologia legale: coordina le azioni psicologiche utili all'applicazione delle norme penali e civili
- psicologia forense: si occupa dei fattori psicologici rilevanti al fine della valutazione giudiziaria
- psicologia rieducativa: studia il significato, il valore, l'utilità e l'effetto sull'individuo della pena o di altro trattamento
- psicologia legislativa: contribuisce alla produzione e al miglioramento delle norme giuridiche.

Infine si legge sempre nello stesso testo come la psicologia possa essere "la disciplina specifica che può aiutare a giudicare l'azione umana anche in senso giuridico".³

Quale la logica sottesa all'ingresso dell'ambito psi nel mondo giuridico?

Non è chiaramente sempre stato così.

Tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX hanno avuto luogo grandi trasformazioni in ambito penale che han prodotto importanti ripercussioni: trasformazioni dei codici e delle procedure, inserimento di una giuria, definizione del carattere essenzialmente correttivo della pena e sorgere della tendenza ad adattare i castighi ai colpevoli.

Ma in questo quadro un elemento deve essere letto per provare a cogliere quali implicazioni ha iniziato a mettere in campo.

Si tratta della scomparsa dei supplizi.

"In pochi decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. È scomparso il corpo come principale bersaglio della repressione penale".⁴

"La punizione cessa, a poco a poco, di essere uno spettacolo. Tutto ciò che poteva comportare di esibizione si troverà ormai ad essere segnato da un indice negativo. Come se le funzioni della cerimonia penale cessassero a poco a poco di essere comprensibili, quel rito che "concludeva" il crimine viene sospettato di mantenere con questo losche parentele: di eguagliarlo, se non sorpassarlo, nell'essenza selvaggia, di abituare gli spettatori a una ferocia da cui si voleva distoglierli, di mostrar loro la frequenza dei crimini, di far rassomigliare il boia ad un criminale e i giudici ad assassini, di invertire all'ultimo momento i ruoli, di fare del suppliziato un oggetto di pietà o di ammirazione".⁵

La punizione diventerà dunque la parte più nascosta del processo penale.

La presa sul corpo si allenterà.

Contemporaneamente, però, ci sarà una torsione del significato della pena.

L'essenziale che cercherà di essere trasmesso, anche tramite il nascondimento della punizione, è il fatto che l'essenziale della pena non sarà più il punire, ma il correggere.

Essa "tenta di correggere, raddrizzare, <guarire>; una tecnica del miglioramento rifiuta che la pena sia stretta espiazione del male e libera i magistrati dall'odioso mestiere di castigare. C'è nella giustizia moderna e in coloro che la distribuiscono la vergogna a punire [...]. Essa cresce

³ G.Gulotta, *Elementi di psicologia giuridica* cit., , p. 11.

⁴ M.Foucault, *Sorvegliare e punire*, Einaudi Editore, Torino 1976, p.10.

⁵ *Ibid*, p.11.

di continuo, e sopra questa ferita, gli psicologi pullulano, insieme ai piccoli funzionari dell'ortopedia morale".⁶

Scompare all'inizio del 1800 lo spettacolo della punizione fisica, si nasconde il corpo del suppliziato e si esclude dal castigo l'esposizione alla sofferenza. Si potrebbe dire meno crudeltà, meno sofferenza, maggior dolcezza, rispetto e umanità.

Ciò che si evidenzia è un cambio di obiettivo: non si tratta più del corpo, ma dell'anima, se così possiamo dire del condannato.

"Alla espiazione che strazia il corpo, deve succedere un castigo che agisca in profondità sul cuore, il pensiero, la volontà, la disponibilità".⁷

Nel corso degli ultimi secoli, hanno continuato ad essere giudicati e puniti gli stessi crimini, ma al tempo stesso vengono giudicati anche istinti, passioni, anomalie, disadattamenti, effetti dell'ambiente o dell'ereditarietà. "Si puniscono delle aggressioni, ma allo stesso tempo delle aggressività; degli stupri, ma allo stesso tempo delle perversioni; degli assassini che sono anche pulsioni e desideri".⁸

Vengono fatte entrare nel processo e nel giudizio tutta una serie di informazioni affinché si possa acquisire una conoscenza del criminale. I giudici si sono messi a giudicare qualcosa di diverso dal crimine, ossia anche l'anima del criminale.

Dal Medioevo in avanti si era costruito un sistema di inchiesta che potesse verificare se un fatto era avvenuto, se un'infrazione di una legge avesse avuto luogo.

Conoscenza dell'infrazione, conoscenza del responsabile e conoscenza della legge erano le tre condizioni per poter emettere un verdetto di innocenza o colpevolezza.

Ora invece, nel corso di un processo penale, sono presenti problemi di altro ordine. Non solo più la necessità di verificare se un fatto è un reato oppure no, ma anche cos'è questo fatto?

Cos'è questa violenza, questo assassinio?

Non solo più chi ne è l'autore, ma anche come riuscire a determinare la motivazione che ha portato l'autore a farlo. Dov'è nell'autore l'origine stessa di ciò che ha commesso: nell'inconscio, nella follia, in un istinto, nell'ereditarietà, nell'ambiente?

E dunque, ne consegue un altro ordine di riflessioni ed interrogativi che riguardano la pena: non si tratterà solo più di definire quale legge sanziona una certa infrazione, ma si porrà la questione di cogliere quale potrà essere la misura più appropriata da prendere, quale l'evoluzione supposta ed auspicata per quel soggetto ed in quale modo potrà essere più sicuramente corretto.

Letto in questo modo, si potrebbe dire che tutto un insieme di giudizi di valore, diagnostici e prognostici e relativi ad una normalità da garantire, hanno preso una parte predominante sulla scena del giudizio penale.

Un altro elemento andrà a complessificare la questione: ossia come può essere tenuta in conto la relazione tra pazzia e crimine, quale possibilità di assunzione di responsabilità e imputabilità?

Non si tratta più solamente di giudicare un atto.

Bruciano un insieme di istanze annesse lungo tutto il procedimento penale e nel momento dell'esecuzione della pena.

Esperti psichiatri, psicologi, magistrati nell'applicazione della pena, educatori, medici, funzionari dell'amministrazione penitenziaria... viene così spezzettato il potere di punire da una parte e contemporaneamente nessuno di loro condivide realmente il diritto di punire.

⁶ *Ibid*, p.12.

⁷ *Ibid*, p. 19.

⁸ *Ibid*, p. 20.

Tutto l'apparato che è stato costruito "demoltiplica le istanze di decisione giudiziaria e le prolunga ben al di là della sentenza"⁹ mettendo ben in evidenza come i giudici tendano nel momento in cui emettono una sentenza a sottolineare come non abbiano una finalità punitiva, ma di guarigione.

Del supplizio

Si trattava di una pena corporale dolorosa più o meno atroce.

Non era solo una privazione del diritto di vivere ma era caratterizzata da una gradazione variabile di sofferenze inflitte al condannato.

Prodotto di un sistema giuridico in cui chi era accusato, non sapeva né di cosa lo fosse, né sapeva da chi fosse stato accusato.

Tutto il procedimento era tenuto nascosto e doveva però sfociare in una confessione pubblica di colpevolezza che si cercava di ottenere con vari mezzi.

Il supplizio era la pena.

Faceva parte di un rituale che rispondeva a due esigenze.

Da un lato doveva marchiare sia il corpo del condannato sia la memoria collettiva.

Dall'altro aveva la funzione di restaurare la sovranità che era stata attaccata e ferita con l'infrazione della regola.

Il principe o il re avevano subito un affronto e dunque con il supplizio anche questo aspetto della riparazione di un danno recato ad essi doveva essere messo in scena.

"L'esecuzione della pena è fatta per dare lo spettacolo non della misura, ma quello dello squilibrio e dell'eccesso; deve esserci, in questa liturgia della pena, un'affermazione enfatica del potere e della sua superiorità intrinseca. Superiorità che non è semplicemente quella del diritto, ma quella della forza fisica del sovrano che si abbatte sul corpo dell'avversario e lo domina: infrangendo la legge, il trasgressore ha attentato alla stessa persona del principe; è questa – o per lo meno coloro ai quali egli ha affidato la sua forza – che si impadronisce del corpo del condannato per mostrarlo marchiato, vinto, spezzato".¹⁰

Il popolo aveva una funzione fondamentale in questa liturgia, poiché era necessario fosse testimone e della confessione pubblica che veniva richiesta/imposta al condannato e dell'esecuzione stessa della pena.

La giustizia aveva bisogno infatti che il condannato autentificasse lui stesso la condanna ed il supplizio che subiva.

Ciò che aveva luogo ed anche film o cartoni animati anche solo come Robin Hood ce lo mettono in mostra, qualcosa nell'animo del popolo si agitava.

Lo squilibrio di potere e forze che venivano messe in scena producevano agitazioni e illegalità.

I criminali venivano spesso trasformati in eroi.

I discorsi sul patibolo potevano essere ascoltati come manifestazione di una redenzione e dunque il condannato moriva come un santo. Altrimenti, l'irriducibilità faceva la grandezza del condannato che non sottomettendosi ai supplizi, mostrava una forza che nessun potere poteva piegare, divenendo un esempio mitico di resistenza al potere del re.

Il popolo così, a fronte di quegli spettacoli che avrebbero dovuto restaurare la forza e la potenza del sovrano si sentiva vicino a coloro i quali subivano la pena, esposti ad una violenza legale che era senza equilibrio e misura.

Le esecuzioni sembrava non facessero paura al popolo.

Un senso di ingiustizia legalizzata si diffondeva tra il popolo e lo sobillava.

Questo forse il motore del cambiamento di registro che iniziò ad aver luogo alla fine del 1700.

⁹ *Ibid*, p. 25.

¹⁰ *Ibid*, p. 53.

“Nell’abbandono della liturgia dei supplizi, quale ruolo ebbero i sentimenti di umanità per i condannati? Ci fu, in ogni caso, dalla parte del potere, una paura politica di fronte all’effetto di questi rituali ambigui”.¹¹

È necessario punire diversamente...

“Che le pene siano moderate e proporzionate ai delitti, che quella di morte non sia più pronunciata che contro i colpevoli di assassinio, e che i supplizi che rivoltano l’umanità siano aboliti”.¹²

Questo quanto veniva auspicato nel 1789 da giuristi, filosofi del diritto, uomini di legge e parlamentari: che si ponesse fine al corpo a corpo tra sovrano che chiede vendetta e collera del popolo che si sente minacciato.

Bisognava che la giustizia finalmente punisse invece di vendicarsi.

Si vede in questo periodo un duplice movimento: i crimini sembrano perdere parte della loro violenza e le punizioni si alleggeriscono per però comportare un aumento dei controlli o meglio una riforma del diritto di punire.

Si auspica così nei cosiddetti riformatori una “strategia per il riassetto del potere di punire, secondo modalità che lo rendano più regolare, più efficace, più costante e meglio dettagliato nei suoi effetti”.¹³

“Fare della punizione e della repressione degli illegalismi una funzione regolare, suscettibile di estendersi a tutta la società; non punire meno, ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggior universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire. La congiuntura che ha visto nascere la riforma, non è dunque quella di una nuova sensibilità, ma quella di una nuova politica contro gli illegalismi”.¹⁴

Se in un tempo precedente ogni reato era un crimine contro il sovrano, con l’introduzione di questo pensiero, si tratta di un attacco al patto sociale.

Il diritto di punire viene spostato dalla vendetta del sovrano al diritto di difesa della società. Inoltre è ritenuto necessario calcolare le conseguenze, gli effetti di ritorno del castigo sull’istanza che punisce e sul potere che pretende di esercitare.

Viene introdotta così una logica del calcolo.

Calcolare una pena non in relazione al crimine commesso, ma in relazione alla sua possibile ripetizione.

Che la punizione riguardi l’avvenire e la finalità di prevenire il reiterarsi dell’azione criminosa era già presente anche nel sistema dei supplizi, ma ora entra in campo un’altra meccanica dell’esempio.

Se con i supplizi, l’esempio era la replica del crimine, manifestandolo e mostrando la superiorità del sovrano, in una penalità calcolata a misura degli effetti, in questo nuovo tempo, l’esempio doveva rinviare al crimine, ma in modo discreto.

L’esempio è un segno che dovrebbe ostacolare, disincentivare la messa in atto di comportamenti criminali.

Si diffonde così una tecnica dei segni punitivi in cui doveva essere ben chiaro, noto a tutti cosa fosse lecito e cosa no, diffondendo anche la certezza delle pene conseguenti.

¹¹ *Ibid*, p. 71.

¹² *Ibid*, p. 79.

¹³ *Ibid*, p. 88.

¹⁴ *Ibid*, p. 89.

Nella proposta dei riformatori era necessario che le leggi e le regole fossero chiare, pubblicate in modo che ciascuno potesse averne libero accesso con la certezza che comporteranno le pene dichiarate.

La verifica del delitto deve essere fatta in modo chiaro, la verità del delitto, come la verità matematica, poteva essere ammessa solo quando completamente verificata.

Inoltre “la nocività di un delitto e il suo valore di induzione non sono gli stessi, in rapporto allo status di chi commette l’infrazione. [...] Di due uomini che hanno commesso lo stesso furto, quanto colui che aveva appena il necessario è meno colpevole di quello che rigurgitava del superfluo? Tra due spergiuri, quanto colui sul quale si lavorò fin dall’infanzia ad imprimere sentimenti di onore è più criminale di colui che, abbandonato dalla natura, non ricevette mai educazione?”.¹⁵

Si può così cogliere come in questo tempo iniziassero ad essere interrogate anche questioni che a lungo non troveranno risposte, ma che contemplano anche la natura del soggetto che commette un’infrazione, il suo modo di vivere, al suo passato e alla ragione che l’hanno portato al reato.

Entra nel discorso una relativizzazione degli atti che non hanno più un valore universale uguale per tutti, una pena uguale per tutti, ma si inizia ad ascoltare qualcosa che è dell’ordine della giustificazione, dell’attenuante e dunque in relazione con l’elaborazione del concetto di responsabilità.

Appare un posto lasciato per il momento vuoto dalla giurisprudenza antecedente e che verrà occupato poi dal sapere psicologico.

Accanto all’esercizio del potere di punire, appare anche una nuova lettura del crimine e del criminale da conoscere secondo criteri specifici.

Nell’antico sistema il corpo del condannato diveniva oggetto della vendetta del sovrano, ne portava il marchio e su di lui veniva abbattuto il suo potere.

Ora invece diviene un bene sociale, ossia un oggetto di appropriazione collettiva ed utile.

Si cerca così di restaurare il codice infranto con l’atto criminoso, il condannato viene usato come strumento, segno per ciascuno possa ricordare la legge e la punizione.

Tutto va nella direzione di una lezione di segni facilmente intellegibili che permettano il non restaurarsi dell’ordine ed il non reiterarsi dell’atto che ha infranto il patto.

Diversi sono i mezzi con cui raggiungere questo fine: una vera e propria città punitiva in cui ad ogni angolo ci potesse essere un teatro dei castighi in cui tutto poteva ripetersi instancabilmente il codice. “i bambini possano andare nei luoghi in cui essa viene eseguita; vi apprenderanno lezioni di civismo”.¹⁶

“Assai prima d’esser concepito come un oggetto di scienza, il criminale è intravisto come elemento di istruzione”.¹⁷

Come intendere dunque chi ha commesso un’infrazione del patto, della legge?

Come colui che non sa e che dunque deve essere rieducato?

Nello stesso tempo però la prigione assunse la forma essenziale del castigo.

Perché?

Nacquero grandi istituzioni carcerarie Rasphuis di Amsterdam 1596, Casa di forza di Gand 1773, modello di Filadelfia, prigione di Walnut Street 1790.

A differenza di ciò che veniva auspicato dai riformatori, lontano dalla vista, chiuso dietro alte mura, si aveva però la certezza che il detenuto stesse scontando la sua pena.

¹⁵ *Ibid*, p. 108.

¹⁶ *Ibid*, p. 121.

¹⁷ *Ibid*, p. 122.

Ciò che avviene all'interno dell'istituzione carceraria ha la finalità di trasformare l'individuo tutt'intero, completamente, nel suo animo e nella sua disposizione nei confronti delle regole, del codice, del lavoro e della condotta spirituale.

E parallelamente si viene a costituire un sapere sugli individui.

Un sapere che accompagna l'ingresso del detenuto rispetto alla sua vita pregressa ed un sapere che si viene ad accumulare rispetto a ciò che lui fa all'interno della prigione che diviene così una sorta di laboratorio permanente.

“Tutto un sapere individualizzante si organizza, prendendo come campo di riferimento non tanto il delitto, ma la virtualità del pericolo che si nasconde in un individuo e che si manifesta nella condotta quotidianamente osservata. Qui la prigione funziona come un apparato di sapere”.¹⁸

“La prigione è stata fin dal principio non solo una semplice privazione della libertà, ma una detenzione legale incaricata di un supplemento correttivo, o ancora un'impresa di modificazione degli individui, che la privazione della libertà permette di far funzionare nel sistema legale. Insomma la detenzione penale, fin dall'inizio del secolo XIX, comprese insieme privazione della libertà e la trasformazione tecnica degli individui”.¹⁹

Per far ciò la prigione sin dalla sua comparsa ha utilizzato tre riferimenti: la cella, intesa come luogo di isolamento; il lavoro con riferimento all'organizzazione delle fabbriche; il modello medico della guarigione e normalizzazione.

Possiamo così notare come in continuità con quanto auspicato dai riformatori, nelle prigioni si metteva in opera una finalità non di espiazione per il crimine commesso, quanto di prevenzione del suo reiterarsi.

La prigione quindi per prevenire la ripetizione di un crimine avendo come obiettivo la trasformazione del colpevole.

La finalità è quella di ricostruire non tanto un soggetto di diritto, ma un soggetto obbediente, assoggettato alle regole, alle abitudini e agli ordini che un'autorità esercita continuamente su di lui ed intorno a lui e che lui deve lasciar agire automaticamente in lui.

Tutto questo controllo e trasformazione comporta anche un accumulo di sapere sugli individui.

Tutto un sapere individualizzante si organizza, prendendo come riferimento non tanto il delitto compiuto, ma la virtualità di pericolo che si nasconde in un individuo e che si manifesta nella condotta osservata, annotata e studiata quotidianamente.

Quindi tre modi di organizzare il diritto di punire:

nel diritto monarchico, punizione come cerimonia di sovranità;

nel progetto dei riformatori, la punizione è una procedura riqualificare gli individui come soggetti di diritto

nell'istituzione carceraria, la punizione è una tecnica di coercizione degli individui, che mette in atto degli addestramenti del corpo con le tracce che questa comporta sotto forma di abitudini e comportamenti.

Dunque a partire dal corpo suppliziato, si è passati ad un'attenzione all'anima da rieducare di cui si manipolano le rappresentazioni, arrivando ad una posizione in cui il corpo viene addestrato.

Queste le tre posizioni che vengono ad affrontarsi sul finire del XVIII secolo: si tratta come ben possiamo intendere non semplicemente di tre modalità di punire, ma di tre differenti

¹⁸ *Ibid*, p. 139.

¹⁹ *Ibid*, p. 253.

tecnologie di potere che sottendono anche concezioni di uomo, pena e responsabilità differenti.

M.Foucault in *Sorvegliare e punire* riprende alcuni stralci delle descrizioni che venivano date delle caratteristiche dei soldati, notazioni interessanti poiché ci fanno scorgere quale idea di uomo e di politica fosse sottesa.

Inizio XVII sec. Il soldato doveva essere riconoscibile da dei segni naturali di vigore e coraggio, riconoscibile da lontano.

Seconda metà del XVIII sec. Il soldato è divenuto qualcosa che si fabbrica: da una pasta informe si è venuto a cerare passo dopo passo una macchina di cui si ha bisogno. "il contadino è stato cacciato e gli è stata data l'aria del soldato".²⁰

Il corpo a poco a poco divenne l'oggetto ed il bersaglio del potere.

Corpo allenato, manipolato studiato, che deve obbedire, rispondere ed in cui le forze si moltiplicano.

Regna la nozione di docilità: "è docile un corpo che può essere sottomesso, che può essere utilizzato, che può essere trasformato e perfezionato. I famosi automi, da parte loro, non erano solamente un modo di illustrare l'organismo, erano anche dei manichini politici, modelli ridotti di potere, ossessione di Federico II, re minuzioso delle piccole macchine, dei reggimenti bene addestrati e delle lunghe esercitazioni".²¹

Ed è in questo tempo che si diffondono le discipline: possiamo intendere così tutti i procedimenti che si sono diffusi a partire dalle esperienze nei conventi, negli eserciti, nelle manifatture e che hanno coinvolto scuole, ospedali.. ogni tipo di istituzione che accoglieva persone.

La finalità era quindi quella di organizzare spazi e tempi perché fossero funzionali al raggiungimento degli obiettivi preposti: il corpo umano diviene oggetto di una conoscenza specifica affinché possa essere manipolato, utilizzato perché operi con il massimo della rapidità ed efficacia.

Scuole, opifici, eserciti, ospedali vennero studiati e creati affinché rispondessero anche con la loro architettura a questa finalità.

La sorveglianza diviene dunque un operatore economico decisivo. Strumento di potere che viene gestito non più con una presa diretta sul corpo, ma, nonostante ciò, è sapientemente fisico.

Le punizioni vengono messe in campo non appena compare una minima distanza da ciò che si richiede, tutto ciò che non si adegua alla regola, se ne allontana.. dunque gli scarti.

Penalizzabile è tutto il campo del non conforme.

Il castigo è dunque teso a ridurre gli scarti, deve essere correttivo e finalizzato a fare in modo che tutti si rassomiglino, dunque a normalizzare.

Qui possiamo trovare l'origine, secondo Foucault del funzionamento giuridico antropologico moderno.

La norma diviene il parametro di un nuovo potere.

Il normale si instaura come principio di coercizione nell'insegnamento con l'introduzione di un'educazione standardizzata e con l'organizzazione delle scuole normali; si instaura nello sforzo di organizzare un corpo medico e un inquadramento ospedaliero nazionale e nella regolamentazione dei processi produttivi.

L'esame è al centro di tutte le procedure: l'individuo diviene effetto e oggetto di potere e effetto ed oggetto di sapere, trasformandosi in un caso.

²⁰ *Ibid*, p.147.

²¹ *Ibid*, p.148.

Ed è in questo contesto che le scienze di matrice psicologica iniziano ad essere interpellate e a trovare un posto.